

LA MEDIAZIONE FAMILIARE E LA MEDIAZIONE  
FAMILIARE INTEGRATA

*FAMILY MEDIATION AND INTEGRATED FAMILY MEDIATION*

*Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 16 bis, junio 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 1046-1053*



Cristina DE  
SIMONE

ARTÍCULO RECIBIDO: 28 de enero de 2021

ARTÍCULO APROBADO: 22 de febrero de 2022

**RESUMEN:** Il contributo analizza l'evoluzione dell'istituto della mediazione familiare e della mediazione familiare integrata.

**PALABRAS CLAVE:** Mediazione; Corti; famiglia; mediatore; Stati Uniti; Italia.

**ABSTRACT:** *The essay analyzes the evolution of family mediation and integrated family mediation.*

**KEY WORDS:** *Mediation; Courts; family; mediator; United States; Italy.*

## SUMARIO.- I. CENNI STORICI.- II. EVOLUZIONE E PROSPETTIVE.

---

### I. CENNI STORICI.

Dal momento della sua nascita, che può datarsi nel 1939, a Los Angeles con la costituzione del "Family Conciliation Court", un organismo interno al sistema giudiziario volto alla risoluzione dei conflitti familiari con metodi alternativi a quelli propriamente giurisdizionali, ad oggi la mediazione familiare ha interessato psicologi, giuristi e sociologi per la sua potenziale idoneità a risolvere le controversie familiari, in modo alternativo alla presenza della coppia nelle Corti.

Negli anni '70, l'istituto della mediazione familiare ebbe un rapido sviluppo negli Stati Uniti, ma fu negli anni '80 che John Haynes introdusse la possibilità, nella gestione delle controversie familiari, dell'utilizzo di alcune tecniche di mediazione impiegate per lo più nelle imprese, ed in particolare il problem solving. Con queste tecniche, la mediazione ebbe, successivamente, un rapido sviluppo in Canada, in Inghilterra e, a partire dagli anni '90, anche in Francia.

In Italia, sempre negli anni '90, si affaccia timidamente la mediazione familiare solo a Milano con la fondazione, da parte degli psicologi Scaparro e Bernardini, dell'associazione GEA (Genitori Ancora) che aveva ed ha come obiettivo quello di contenere le conseguenze negative del conflitto genitoriale, in fase di separazione e divorzio, sui figli.

Nel 1995, sempre l'associazione GEA fonda la Simef (società italiana di mediazione familiare), creando così una struttura nazionale che darà le basi per la formazione culturale dei mediatori familiari. Il tutto però sempre con carattere prevalentemente privatistico.

Il primo riconoscimento giuridico della mediazione familiare, in Italia, si ha nel 2006, con la promulgazione della legge n.54 sull'affidamento condiviso dei figli che, all'art. 155 sexies del codice civile italiano prevedeva la possibilità, per il giudice, qualora ne avesse ravvisato l'opportunità e vi fosse stato il consenso delle parti, di avvalersi di "esperti" che tentassero una mediazione per raggiungere un accordo con particolare riferimento all'interesse materiale e morale dei figli.

Da allora ad oggi, i presupposti cardine della mediazione, ossia la volontarietà della coppia e la discrezionalità valutativa del giudice nell'inviare la coppia in mediazione, sono rimasti immutati.

#### • Cristina de Simone

Avvocato del libero Foro di Roma. E- Mail: avv.cristinadesimone@libero.it

Ne sono una conferma gli attuali articoli 337 ter e 337 octies del codice civile italiano. Tuttavia, lo strumento della mediazione familiare, volto a degiurisdizionalizzare i rapporti familiari ed a ricostituirli quando gli stessi sono stati pregiudicati in sede di separazione e divorzio, non ha trovato, se non in alcuni stati, un'applicazione più diffusa ed istituzionalizzata<sup>1</sup>

Ciò nonostante, molti psicologi, sociologi e giuristi hanno continuato a portare avanti progetti legati alla mediazione e ne hanno tratteggiato i caratteri fondamentali. Oggi è riconosciuto, anche in Italia, che il mediatore è un soggetto terzo, con specifica preparazione psicologica che opera all'interno della coppia (talvolta dalla stessa sollecitato) per la gestione autodeterminata dei conflitti genitoriali e la riorganizzazione delle relazioni familiari, adoperandosi, nella garanzia del segreto professionale, in autonomia dal procedimento giudiziario, affinché le parti raggiungano un accordo rispetto ai bisogni ed agli interessi da loro definiti, con particolare attenzione ai bisogni dei figli. Tale accordo deve essere direttamente e responsabilmente negoziato, su un piano di parità ed in un ambiente neutrale (questa descrizione viene confermata, in Italia, dalla norma nazionale UNI n. 1164/2016).

Gli "esperti" a cui la legislazione nazionale italiana oggi fa riferimento, debbono dunque aver effettuato un percorso formativo minimo, hanno l'onere di rispettare la volontarietà dell'intervento, l'autodeterminazione della coppia, devono essere neutrali rispetto alle parti (neutralità che consiste tuttavia in una equivicinanza empatica con i soggetti in mediazione e non in una equidistanza) e devono svolgere il loro compito nell'indipendenza da apparati giudiziari o istituzionali (Simef: *Codice deontologico*, settembre 2014, artt. 1, 2, 3, 4 del 13). Dopo diversi anni di applicazione da parte di istituti privati, il percorso di mediazione è stato strutturato in diverse fasi ed incontri.

## II. EVOLUZIONE E PROSPETTIVE.

Di recente, vari tribunali italiani (Tribunale di Milano, Tribunale di Genova e Tribunale di Roma che ha istituito, a partire dal giugno 2019, lo sportello di mediazione familiare) hanno creato, al loro interno, degli sportelli di mediazione che articolano e strutturano il percorso mediativo in diverse fasi, ormai condivise dalla maggior parte delle associazioni di mediazione. Il percorso generalmente si articola iniziando con l'accoglienza della coppia, il cui punto cruciale è l'accertamento della volontarietà della richiesta delle parti e dell'adesione delle stesse al

<sup>1</sup> ARDONE, R., MAZZONI, S.: *La mediazione familiare. Per una regolazione della conflittualità nella separazione e nel divorzio*, Giuffrè, Milano 1994, p. 133; PARKINSON, L.: *La mediazione familiare Modelli e strategie operative*, Ericksson 2013, pp. 31, 32, 40, ARDONE, R., LUCARDI, M.: *La mediazione familiare. Sviluppi, Prospettive applicazioni*, Kappa 2005, pp. 13 - 36, pp. 119-142.

percorso di mediazione (anche se fortemente suggerito dal Giudice); continua con l'illustrazione alle parti del percorso mediativo, del ruolo del mediatore e, verificata la volontarietà delle parti nel proseguire il percorso, procede alla raccolta delle informazioni anagrafiche e di quelle relative alla composizione della famiglia, prima, durante e dopo la crisi. In particolar modo il mediatore verifica l'esistenza di figure di riferimento anche esterne alla famiglia, di procedimenti legali in corso e le aspettative delle parti. Il passaggio successivo consiste nella fase di valutazione dei problemi della coppia consentendone la trattazione secondo un ordine di urgenza deciso dalle parti. È interessante notare che, nella pratica attuale, in questa fase, il mediatore interviene solo ed esclusivamente per riaprire i canali comunicativi, senza suggerire soluzioni. L'ultimo compito del mediatore e delle parti riguarda la stesura dell'accordo finale nel quale viene dettagliatamente indicato e trascritto ogni singolo argomento trattato e mediato nonché le motivazioni per cui è stato raggiunto un certo accordo. Il passo finale è la consegna dell'accordo alle parti in modo che possa essere accolto dai difensori di parte e ratificato dall'autorità giudiziaria.

Altrettanto interessante è notare che, l'esperienza del tribunale di Roma ed in particolare dell'organismo di mediazione familiare dell'ordine degli avvocati di Roma, operante all'interno del tribunale, si è rivolto e sta tutt'ora sperimentando in un'ottica di interdisciplinarietà, il modello di co-mediazione integrata. Tale modello fornisce alle parti notevoli vantaggi perché le vicende legali e patrimoniali, se trattate disgiuntamente, possono portare ad un blocco della mediazione (come, d'altra parte, risulta da alcune esperienze passate, laddove la mediazione familiare era esclusivo appannaggio di operatori della sfera psicologica). È importante invece, proprio nella fase di disgregazione della famiglia che l'apertura e l'ascolto delle parti passi, inevitabilmente, dall'accettazione della realtà giuridica e delle norme che regolano i diversi istituti. Affrontare il conflitto fra genitori, ancorandosi alle norme, illustrate dal mediatore di area giuridica, facilita, anziché impedire, il compito del mediatore di area psicologica e conduce più agevolmente le parti a muoversi all'interno di una "rete" di protezione e di garanzia. Risulta difficile ogni qualvolta vi sia una questione prettamente "legale", interrompere il setting e rinviare le parti ai rispettivi avvocati difensori affinché sciolgano l'impasse.

Il nodo andrebbe, auspicabilmente, sciolto all'interno e non all'esterno della mediazione, rappresentandone, altrimenti pericolosamente, uno dei motivi di fallimento. Nell'ambito della collaborazione interdisciplinare, la separazione, il divorzio e la modifica delle condizioni degli stessi, possono essere trattati come eventi che comportano molteplici aspetti (coniugali, genitoriali, sociali, economici, finanziari) e quindi la co- mediazione interdisciplinare si inserisce "nell' intersezione tra la terapia, che sostiene le persone e le cura negli aspetti disfunzionali a livello relazionale.....ed il diritto, inteso come cornice normativa

a tutela della parte potenzialmente più debole, ora i figli , ora l'altro coniuge"<sup>2</sup>. La co mediazione interdisciplinare è particolarmente utile nelle situazioni di elevata conflittualità laddove la norma si presenta come una risorsa efficace per interrompere l'escalation del conflitto e stabilizzare la coppia all'interno di un quadro normativo, affinché, all'interno di esso, possa riprendere la negoziazione. Più è acceso il conflitto più rilevante è il ruolo della norma che diventa parametro di riferimento. La co mediazione interdisciplinare è caratterizzata, quindi, da un aspetto più pragmatico e di sintesi nella trattazione delle questioni prettamente legali, economiche e patrimoniali rispetto alla trattazione che di esse può fare il mediatore appartenente all'area psicologico-comportamentale.

La co-mediazione interdisciplinare, attuata mediante la copresenza dei due mediatori, funge anche da "specchio" per la coppia in crisi: quando i co-mediatori si confrontano sulle loro posizioni, rappresentano, per la coppia, un valido esempio di modalità di comunicazione, di ascolto e di rispetto delle diversità. Oltre a questo, la co-mediazione interdisciplinare offre, nello stesso momento, una gamma di competenze che agevolano la coppia nell'affrontare i diversi temi della relazione conferendo, alle parti, una maggior consapevolezza nella stesura dell'accordo finale.

Ora, nel modello italiano, la figura del mediatore, sia esso di area giuridica che psicologica, ha una funzione di contenimento ed informativa, senza mai spingersi nel prospettare soluzioni alla coppia in mediazione.

Negli Stati Uniti invece, prevale, con largo favore nell'utilizzazione di tale tecnica, il modello della mediazione negoziale, che trae le sue radici dal mondo del lavoro e delle relazioni internazionali, secondo il quale il mediatore ha un ruolo più forte ed incisivo del suo corrispettivo italiano, guidando ed "organizzando" le trattative delle parti, ma, soprattutto, proponendo varie soluzioni alla lite<sup>3</sup>.

La proposizione di un ventaglio di soluzioni passa attraverso le tecniche di problem-solving e negoziazione ragionata per raggiungere il miglior risultato possibile (detto anche win win). Il mediatore quindi collabora in modo attivo alla ricerca di soluzioni integrate, suggerendo anche possibili soluzioni. Nel modello italiano, la tipologia di mediazione familiare adottata fino ad oggi dalla maggior parte delle associazioni di categoria, ha avuto, come scopo, la trasformazione della relazione attraverso l'ascolto reciproco e l'espressione del disagio, del rancore e della sofferenza legati alla fine del rapporto e non il raggiungimento dell'accordo fra le parti.

2 ARDONE, R., LUCARDI, M.: *La mediazione familiare, sviluppi , prospettive, applicazioni*, Kappa 2005, p. 70 – 78.

3 DELLA NOCE, D.: *Evaluative Mediation*, cit., pp. 193-214.

A differenza degli Stati Uniti, in Italia, fino ad oggi, la platea dei fruitori del servizio di mediazione che ha tratto maggior beneficio da questa tipologia di approccio e che, di conseguenza, ha beneficiato degli accordi successivamente rivisti dai difensori di fiducia, è stata una classe socio culturale medio alta che ha potuto anche impiegare diverse risorse in percorsi di mediazione più lunghi ed articolati ( rinviando sempre gli accordi patrimoniali ed economici ai difensori o consulenti tecnici di parte).

Ora, sia il percorso trasformativo sia il confronto degli esiti dello stesso con i rispettivi difensori di parte, rischia di allungare i tempi della mediazione e di non fornire, quale alternativa al giudizio, delle soluzioni efficaci alla coppia in conflitto.

Probabilmente la mediazione, avente ad oggetto il problem solving, con la presenza, all'interno del setting di mediazione, di un operatore proveniente dall'area psicologica ed uno proveniente dall'area giuridica, ha il vantaggio di portare a soluzioni mediative più efficaci e più concrete, tanto più se il mediatore di area giuridica mantenesse sempre presente l'obiettivo del raggiungimento di un accordo cercando anche soluzioni giuridiche percorribili. Con questo non si vuole certo stravolgere il significato e lo scopo della mediazione ma si ritiene che l'illustrazione e la delucidazione di possibili soluzioni alle parti in mediazione, potrebbe rappresentare una risorsa in più. La trasformazione della relazione, di per sé, richiede tempi lunghi e, talvolta, se svincolata dall'obiettivo del raggiungimento di un accordo valido e soddisfacente per le parti, porta al fallimento della mediazione. La co mediazione integrata invece, rivolta al raggiungimento di un accordo condiviso fra le parti, dovrebbe permettere l'ampliamento della platea dei fruitori del servizio di mediazione, con l'ottenimento di risultati anche più concreti, disincentivando il conflitto di coppia e la giurisdizionalizzazione dello stesso.

## BIBLIOGRAFIA

ARDONE, R., MAZZONI, S.: *La mediazione familiare. Per una regolazione della conflittualità nella separazione e nel divorzio*, Giuffrè, Milano 1994, p. 133.

ARDONE, R., LUCARDI, M.: *La mediazione familiare. Sviluppi, Prospettive applicazioni*, Kappa 2005, pp. 13 - 36, pp. 119 – 142.

ARDONE, R., LUCARDI, M.: *La mediazione familiare, sviluppi, prospettive, applicazioni*, Kappa 2005, p. 70 – 78.

DELLA NOCE, D.: *Evaluative Mediation: in search of practice competencies*. John Wiley and Sons 2010, pp. 193-214.

PARKINSON, L.: *La mediazione familiare Modelli e strategie operative*, Ericksson 2013, pp. 31-40.